

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04809 Giancarlo Giordano: Sui persistenti problemi dell'edilizia scolastica.	
5-05463 Di Benedetto: Sui persistenti problemi dell'edilizia scolastica	74
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	80
5-05914 Ghizzoni: Sulla problematica di gestione del bilancio da parte di talune istituzioni AFAM	75
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	82
5-06055 Luigi Gallo: Sull'istituto « Domenico Martuscelli » di Napoli	75
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	84
5-06601 Di Benedetto: Sul corso-concorso per dirigenti scolastici svoltosi nella regione siciliana	75
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	86

SEDE REFERENTE:

Agevolazioni in favore delle <i>start-up</i> culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. C. 2950 Ascani (<i>Esame e rinvio</i>) ...	76
---	----

RISOLUZIONI:

7-00814 Ghizzoni, 7-00835 Pannarale e 7-00836 Vacca: Sul diritto allo studio universitario connesso al nuovo metodo di calcolo dell'ISEE (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00175</i>)	79
<i>ALLEGATO 5 (Risoluzione approvata)</i>	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00520 Marzana, sulla definizione dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, nell'ambito dell'istruzione e dei servizi sociali annessi, audizione di rappresentanti del Ministero dell'istruzione, università e ricerca	79
---	----

INTERROGAZIONI

Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 9.20.

Bruno MOLEA, *presidente*, avverte che, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la

richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

5-04809 Giancarlo Giordano: Sui persistenti problemi dell'edilizia scolastica.

5-05463 Di Benedetto: Sui persistenti problemi dell'edilizia scolastica.

Bruno MOLEA (SCpI), *presidente*, avverte che le due interrogazioni, vertendo

sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente. Tuttavia, in assenza dei primi firmatari, replicherà l'on. Luigi Gallo, in qualità di cofirmatario dell'interrogazione 5-05463 Di Benedetto.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI, risponde alle interrogazioni nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Luigi GALLO (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatto, poiché se, da un lato, il Governo ha, in effetti, stanziato significative risorse per molti cantieri di edilizia scolastica, dall'altro, vi sono sprechi nell'ambito del programma « Scuole belle ». Peraltro, alcuni finanziamenti sono in realtà prestati alle scuole e non dazioni definitive. Vi è poi da considerare che efficaci monitoraggi e comparazioni tra le situazioni nei diversi comuni non esiste ancora, mancando nel settore della manutenzione degli immobili scolastici un meccanismo analogo a quello adoperato per il confronto dei fabbisogni svolto dalla SOSE.

5-05914 Ghizzoni: Sulla problematica di gestione del bilancio da parte di talune istituzioni AFAM.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Manuela GHIZZONI (PD) si dichiara radicalmente insoddisfatta. Le pare francamente sorprendente che il Ministero risponda in chiave elusiva su un problema che lo investe, invece, in maniera diretta. La Corte di cassazione ha stabilito che, a far data dalla più recente legislazione in materia di province, sono gli AFAM e non le province stesse a doversi far carico della manutenzione e dei costi di funzionamento degli istituti di alta formazione artistica e musicale. Per quanto forse oggetto di perplessità e di dubbi, tale statuizione giurisdizionale è definitiva e, addirittura, sta stimolando le province a chiedere indietro i danari già erogati in favore degli AFAM, i quali — a loro volta

— li hanno già spesi per legittime necessità. Siamo al punto che le province hanno persino tentato procedure esecutive nei confronti di tali istituti. Il Ministero deve, pertanto, farsi carico di questi oneri e non può sfuggire a questa responsabilità. Sarà costretta a presentare una nuova interrogazione.

5-06055 Luigi Gallo: Sull'istituto « Domenico Martuscelli » di Napoli.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Luigi GALLO (M5S) prende atto della risposta, ritenendola tuttavia interlocutoria. Si augura che l'istituto Martuscelli sia messo in condizione di proseguire la sua attività a favore dei non vedenti delle varie fasce di età.

5-06601 Di Benedetto: Sul corso-concorso per dirigenti scolastici svoltosi nella regione siciliana.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Luigi GALLO (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, fa presente che la vicenda del concorso dei dirigenti scolastici siciliani è quasi una saga, rispetto alla quale diversi Governi e diverse leggi hanno progressivamente posto « toppe giuridiche » di varia natura. Auspica che, in futuro, le procedure di reclutamento dei dirigenti si svolgano entro cornici procedurali improntate alla certezza del diritto e alla trasparenza.

La seduta termina alle ore 9.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di

Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Antimo Cesaro.

La seduta comincia alle 13.15.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Agevolazioni in favore delle *start-up* culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali.

C. 2950 Ascani.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Irene MANZI (PD), *relatrice*, osserva che la proposta di legge in esame è finalizzata alla promozione dell'imprenditoria, in particolare giovanile, nel settore culturale e alla previsione di nuovi canali di raccolta di risorse per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. Essa raccoglie, tra l'altro, le indicazioni pervenute da contatti intercorsi tra soggetti qualificati del settore e la presentatrice della medesima proposta, onorevole Ascani.

Il progetto di legge, prevede, anzitutto, la costituzione delle *start-up* culturali (articolo 1), inserendole nel più generale novero delle *start-up* innovative. Per *start-up* culturali si intendono le *start-up* innovative che hanno come oggetto sociale esclusivo la promozione dell'offerta culturale italiana, attraverso lo sviluppo, la valorizzazione, la produzione o la distribuzione di prodotti o di servizi innovativi ad alto valore tecnologico, afferenti alle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, ovvero al patrimonio culturale italiano.

Le agevolazioni (articolo 2) previste per tali *start-up* sono, anzitutto, di tipo fiscale

e riguardano sia l'esenzione da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa nel caso di società costituite almeno per l'80 per cento da persone fisiche che non abbiano compiuto 35 anni all'atto della sua costituzione, sia l'attribuzione di un credito d'imposta per le società che, entro un anno dalla data di costituzione, si dotano delle tecnologie e degli strumenti digitali necessari a fornire i servizi sopra indicati. In particolare, il credito di imposta, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016, per la durata di due anni, è pari al 65 per cento dei costi sostenuti, innalzato al 75 per cento se la *start-up* ha sede in una delle regioni dell'obiettivo convergenza. Sono ammesse al credito d'imposta le spese per acquisto di *software* e tecnologie innovative, comunicazione *web* e relativa consulenza, iscrizione a una piattaforma di *crowdfunding*.

Segnala l'opportunità di individuare la copertura finanziaria per la concessione del credito di imposta e di definire – magari attraverso il rinvio ad un atto secondario – le relative modalità attuative. Aggiunge che un'ulteriore agevolazione consiste nella previsione che il MIBACT metta a disposizione delle *start-up* culturali uno o più locali – individuati all'interno di ogni soprintendenza –, da utilizzare gratuitamente, secondo modalità indicate con apposito regolamento.

Al riguardo, ritiene che si debba chiarire se il regolamento – per la cui adozione bisognerebbe indicare un termine – debba essere adottato con decreto ministeriale o interministeriale, e quali debbano essere le amministrazioni coinvolte. Bisognerebbe, inoltre, chiarire se il riferimento all'individuazione dei locali « all'interno di ogni soprintendenza » implichi la localizzazione fisica nelle stesse soprintendenze. Un'altra agevolazione consiste nella previsione che alle *start-up* culturali consorziate con « gli enti di cui all'articolo 4, comma 1 » per lo sviluppo o la manutenzione dei relativi siti internet, *software* e tecnologie innovative, non sia richiesto alcun corrispettivo per lo sfruttamento commerciale dei relativi *open-data*. Al riguardo, segnala la necessità di chiarire a

quali soggetti si intenda fare effettivamente riferimento con il richiamo dell'articolo 4, eventualmente adeguando la terminologia.

Aggiunge che la proposta di legge prevede inoltre (articolo 3) la costituzione di portali per la raccolta di capitali per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali, intendendo con tale espressione una piattaforma *on line* finalizzata alla facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte di *start-up* innovative culturali e di donazioni « da parte di enti pubblici » che gestiscono beni culturali. Con riguardo a questo ultimo aspetto, peraltro, la relazione illustrativa evidenzia che si tratta di un « canale di raccolta di risorse da parte dei privati da destinare alla valorizzazione e alla tutela dei beni culturali. Precisa che tale sistema si basa principalmente su piccole donazioni effettuate da visitatori, spettatori o utenti tramite i propri dispositivi di comunicazione mobile (ad esempio *tablet* o *smartphone*) mediante l'utilizzo della rete internet » (cosiddetto *crowdfunding*). Allora, le sembrerebbe chiaro che il riferimento corretto non debba essere « da parte di enti pubblici », ma « a favore di enti pubblici ». In particolare, evidenzia che la principale differenza tra la disciplina vigente per la raccolta dei capitali per le *start-up* innovative e quella introdotta da questa proposta di legge consiste proprio nella duplice funzione del portale per la raccolta di capitali per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali, al tempo stesso collettore di capitali di rischio per le *start-up* culturali e collettore di risorse per i beni culturali gestiti da enti pubblici.

Rileva che la proposta di legge prevede altresì (articolo 4) l'obbligo da parte del MIBACT, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, nonché degli « enti privati che gestiscono beni del patrimonio culturale italiano », di dotarsi – entro il 1° gennaio 2016, termine che ovviamente deve essere aggiornato – di programmi di raccolta di capitali per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. Al riguardo, osserva che bisognerebbe esplicitare se si intenda fare riferimento alla gestione, da

parte di privati, di beni culturali di appartenenza pubblica, ovvero se si intenda fare riferimento a beni culturali che appartengono a soggetti privati che, qualora sono aperti al pubblico, espletano un servizio privato di utilità sociale. Precisa poi che per rendere nota l'esistenza di tali programmi, il MIBACT deve promuovere – entro il 1° giugno 2016 –, una campagna di comunicazione mediante strumenti digitali. Anche le regioni e gli altri enti pubblici territoriali rendono nota l'esistenza di programmi di raccolta di capitali attraverso i propri siti *internet*, nonché tramite apposite campagne di comunicazione. Queste ultime devono includere necessariamente l'installazione, in prossimità dei beni culturali di appartenenza, di pannelli informativi per consentire ai visitatori di accedere in modo diretto, tramite dispositivi mobili, al relativo portale. L'obbligo dei pannelli informativi non sembrerebbe, dunque, applicarsi ai beni di appartenenza statale. Si tratta di un aspetto che bisognerebbe chiarire. Nulla viene, invece, specificato circa la pubblicità dei programmi di raccolta di capitali attivati dagli « enti privati che gestiscono beni del patrimonio culturale italiano ». Inoltre, si prevede che il MIBACT debba predisporre nel proprio sito internet una sezione nella quale pubblicare le informazioni relative all'ammontare e all'utilizzo delle risorse reperite dallo stesso MIBACT, dagli enti pubblici territoriali, dagli enti privati che gestiscono beni del patrimonio culturale italiano, nonché dalle *start-up* culturali. A tal fine, si dispone che le relative informazioni sono trasmesse al MIBACT mediante procedura telematica, con cadenza almeno semestrale.

Nel rinviare, per ulteriori approfondimenti, al *dossier* predisposto dal Servizio Studi, auspica che sull'argomento si possa sviluppare una ampia e partecipata discussione – anche confrontandosi con i colleghi delle Commissioni attività produttive e finanze, per la loro prevalente competenza sugli argomenti trattati nella proposta di legge – eventualmente da arricchire attraverso lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Il sottosegretario Antimo CESARO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) manifesta alcune perplessità sul testo, il cui lodevole intento è pur disposto a riconoscere. Ritiene singolare agevolare, in particolare, *start-up* culturali composte da giovani *under 35*, rilevando che la freschezza delle idee non è necessariamente legata all'età anagrafica di chi le propone. Segnala poi che, nell'ambito delle *start-up* innovative a vocazione sociale, già disciplinate, rientrano anche quelle a carattere culturale, le quali vengono regolamentate specificamente nella presente proposta di legge, per cui andrebbe coordinato il provvedimento in esame con la normativa esistente; ciò andrebbe fatto anche con riferimento alla prevista piattaforma del *crowdfunding*.

Luigi GALLO (M5S) premette che il suo gruppo ha già dimostrato di essere a favore delle *start-up* innovative, avendo promosso in passato misure che hanno sostenuto le piccole e medie imprese: questo appare l'intento anche della proposta di legge, la quale presenta però alcuni profili critici che illustra. Gli pare anomalo prevedere l'uso gratuito di locali delle soprintendenze da parte delle *start-up* culturali, come previsto dall'articolo 2, comma 4, promuovendo in tal modo la presenza di un soggetto privato all'interno di sedi pubbliche. Con riferimento, poi, allo sfruttamento gratuito degli *open data* da parte di talune categorie di *start-up* culturali, previsto al medesimo articolo 2, comma 5, rileva che il suo gruppo non vuole creare commistioni tra pubblico e privato, ma richiede allo Stato di realizzare le infrastrutture necessarie in questo ambito, in modo che le imprese ne possano beneficiare.

Ivan DELLA VALLE (M5S) ha seguito con particolare interesse presso la X Commissione il precedente provvedimento sulle *start-up* innovative. Leggendo il testo sottoposto oggi all'attenzione della VII Commissione, teme che si stia creando un doppione. Forse sarebbe stato meglio as-

segnare anch'esso alla Commissione Attività produttive.

Gianluca VACCA (M5S), formalizza la proposta che la Commissione Cultura chieda alla Presidente della Camera la riassegnazione del provvedimento in sede referente congiunta con la X Commissione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constatato che la richiesta le perviene ora da un solo gruppo e nessun altro vi si associa, deve comunque ribadire che l'assegnazione ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento è, per la sede referente, alla Commissione Cultura e, per la consultiva, alla Commissione Attività produttive. In quest'ultima sede i colleghi del Movimento 5 Stelle potranno certamente esporre e far emergere le ragioni e considerazioni di merito cui hanno appena accennato. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

RISOLUZIONI

Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Antimo Cesaro.

La seduta comincia alle 13.40.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Simone VALENTE (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se corrisponda al vero la notizia, apparsa su alcuni organi di stampa, che la *World Anti-Doping Agency* (WADA), avrebbe inviato una comunicazione alla VII Commissione della Camera volta a chiedere di non associare il proprio nome a quello di un noto *trainer* di atletica leggera.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, smentisce.

7-00814 Ghizzoni, 7-00835 Pannarale e 7-00836 Vacca: Sul diritto allo studio universitario connesso al nuovo metodo di calcolo dell'ISEE.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00175).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 16 marzo 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, chiede ai presentatori se sia stata predisposta un'unica proposta di risoluzione condivisa dai gruppi.

Manuela GHIZZONI (PD) presenta, anche a nome dei colleghi Pannarale e Vacca, una proposta unica di risoluzione conclusiva, che riassume sia i contenuti delle tre risoluzioni iniziali, sia gli importanti contributi emersi nel corso delle audizioni informali, che hanno visto la partecipazione di molti qualificati esperti (*vedi allegato 5*). Ne illustra il testo, soffermandosi, in particolare, sui puntuali impegni per il Governo che, oltre a raccogliere i dati definitivi dalle regioni e dalle università, dovrà attuare una serie di misure tese ad un allargamento della platea dei beneficiari delle borse di studio universitario, anche valutando l'opportunità di ridurre la valutazione della situazione economica delle famiglie per l'accesso alle prestazioni di diritto allo studio universitario al solo indicatore ISEE, non utilizzando più l'ISPE.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive la risoluzione conclusiva.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) ringrazia i colleghi Ghizzoni e Vacca per lo sforzo congiunto, che ha portato alla stesura di un testo condiviso. Chiede quindi al Governo di recepire integralmente – e con attenzione – ciascun impegno inserito nella risoluzione conclusiva, in particolare nel decreto che il MIUR sta predisponendo

in materia e che è di prossima emanazione.

Gianluca Vacca (M5S) auspica anch'egli una piena attuazione della risoluzione conclusiva da parte del Governo.

Il sottosegretario Antimo CESARO constata con piacere l'ampia convergenza politica su un atto di indirizzo che considera molto significativo. La sua esperienza, del resto, gli insegna quanto sia importante il contributo pubblico agli studenti, pur privi di mezzi, ma capaci e meritevoli. Egli stesso ha dovuto sopportare notevoli sacrifici durante il periodo degli studi universitari per conseguire risultati personali che oggi ritiene soddisfacenti. Da pertanto parere favorevole sul testo.

La Commissione approva la risoluzione conclusiva.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la risoluzione assume il numero 8-00175.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 marzo 2016.

Nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00520 Marzana, sulla definizione dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, nell'ambito dell'istruzione e dei servizi sociali annessi, audizione di rappresentanti del Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.05.

ALLEGATO 1

5-04809 Giancarlo Giordano: Sui persistenti problemi dell'edilizia scolastica.**5-05463 Di Benedetto: Sui persistenti problemi dell'edilizia scolastica.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il tema dell'edilizia scolastica ha carattere prioritario nel programma di Governo. Difatti, negli ultimi anni è stato fatto ogni sforzo per destinare a questo settore quante più risorse possibili al fine di prevenire i rischi che possono derivare dalle condizioni degli edifici che ospitano le scuole.

In particolare, si ricorda che la legge n. 107 del 2015 ha incrementato gli stanziamenti già disponibili, aumentando complessivamente a circa 4 miliardi di euro le risorse finalizzate alla messa in sicurezza e riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico.

La citata legge ha previsto, in particolare, un investimento di ulteriori 200 milioni per l'ampliamento del così detto Piano mutui BEI, lo sblocco di 300 milioni dei fondi INAIL per la costruzione di scuole innovative, un investimento di 40 milioni per indagini diagnostiche su edifici scolastici per prevenire il crollo di solai e controsoffitti, nonché l'avvio di una procedura di recupero delle risorse stanziata in passato ma non utilizzate.

Ulteriori misure e stanziamenti sono stati introdotti con la legge di stabilità per l'anno 2016.

Il risultato di ottenere scuole più sicure e innovative potrà essere conseguito anche attraverso una adeguata programmazione degli interventi da effettuare sui singoli edifici. A tal proposito ricordo che per la prima volta l'Italia si è dotata di una programmazione nazionale triennale degli interventi di edilizia scolastica: per il periodo 2015/2017 sono stati approvati dal

MIUR oltre 6.000 interventi, individuati sulla base delle priorità indicate dalle Regioni, sentiti gli Enti locali.

Come rilevato dagli On.li interroganti, la programmazione è tanto più efficace se si dispone di un'anagrafe completa e aggiornata dello stato delle strutture edilizie. A tale proposito, evidenzio che il 7 agosto 2015 è stata resa pubblica, dopo ben vent'anni dall'entrata in vigore della legge n. 23 del 1996 che l'aveva istituita, l'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Le Regioni hanno trasmesso al Ministero i relativi dati che serviranno, d'ora in avanti, per una sempre migliore programmazione degli interventi in materia.

Il portale è accessibile da tutti gli interessati e tramite l'inserimento del solo codice meccanografico della scuola è possibile ricavare tutte le informazioni al riguardo.

Tramite l'Anagrafe è possibile conoscere le condizioni dettagliate di ciascun edificio. Si tratta di una « fotografia » che consente da una parte, agli organi di governo di poter programmare e investire al meglio le risorse già disponibili per realizzare gli interventi laddove si rendessero necessari, per la prima volta, difatti, si registra un'azione coordinata e congiunta tra il Governo, le Regioni, gli Enti locali, dall'altra per le famiglie, per gli studenti è uno strumento davvero importante per conoscere lo « stato di salute » della propria scuola.

L'Anagrafe ha permesso di censire più di 42 mila edifici. Nel 77 per cento dei casi

gli stessi risultano di proprietà dei Comuni, mentre nel 9 per cento appartengono alle Province.

L'Anagrafe fornisce anche dati relativi alla mobilità, alla sostenibilità ambientale e alla qualità delle infrastrutture degli istituti. Per 71 per cento degli edifici scolastici si sono presi in esame accorgimenti per superare le barriere architettoniche, mentre nel 58 per cento dei casi si sono individuate soluzioni per ridurre i consumi energetici. In merito alla mobilità, è stato rilevato che quasi il 70 per cento degli edifici è ben collegato con il trasporto pubblico (urbano, interurbano e ferroviario) mentre oltre il 60 per cento dispone di un proprio servizio di scuolabus.

Quanto alle condizioni di sicurezza, oltre il 70 per cento delle scuole è in possesso del documento di valutazione del rischio (72 per cento) e di un Piano di emergenza (73 per cento). Inoltre, nonostante il 50 per cento degli edifici sia stato costruito prima del 1971, anno di entrata in vigore della normativa sul collaudo statico degli edifici, circa il 50 per cento degli edifici dispone comunque di un certificato di collaudo statico.

Infine, è opportuno evidenziare che i dati dell'Anagrafe saranno sottoposti a periodiche integrazioni ed aggiornamenti al fine di renderli coerenti con i progressivi interventi in materia.

ALLEGATO 2

5-05914 Ghizzoni: Sulla problematica di gestione del bilancio da parte di talune istituzioni AFAM.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione a quanto prospettato dall'On.le interrogante, si fa presente che nel 2015 sono stati rivisti in maniera significativa i criteri di riparto dei finanziamenti alle Istituzioni AFAM, al fine di valorizzare la qualità dell'offerta e dei percorsi di studio di ciascuna di esse. In tal senso, con decreto interministeriale n. 904 del 17 novembre scorso si è stabilito che una quota significativa delle risorse destinate al funzionamento di Accademie e Conservatori, complessivamente pari, in tale esercizio, a euro 12.711.985, venisse distribuita secondo indicatori premiali individuati in base al numero di studenti iscritti ai corsi di livello accademico, al livello di internazionalizzazione in relazione sia agli studenti stranieri iscritti che alla mobilità in ingresso e in uscita nei programmi Erasmus, alla numerosità dei corsi erogati, nonché alle politiche per il diritto allo studio.

Anche per quanto riguarda i fondi destinati alla realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza, complessivamente pari nel 2015 a euro 4.069.705, il decreto ministeriale n. 602 dell'11 agosto scorso ha previsto parametri di valutazione delle istanze presentate maggiormente oggettivi e stringenti, al fine di ottimizzare l'assegnazione delle risorse disponibili.

Inoltre, il Ministero ha condotto nel corso del 2015 un'apposita rilevazione presso le Istituzioni AFAM tesa a fornire un quadro conoscitivo completo della situazione degli immobili utilizzati dalle stesse, al fine di verificarne in particolare il titolo di proprietà, le dimensioni e la

tipologia degli spazi, la descrizione delle caratteristiche e dello stato degli immobili, il costo della gestione.

Si ricorda poi lo stanziamento di 4 milioni di euro annui a partire dall'anno 2016, introdotto dall'articolo 1, comma 173, della legge n. 107 (cd. Buona Scuola), per contributi pluriennali destinati al rimborso delle rate di ammortamento di mutui per interventi di edilizia di tali Istituzioni. È in corso di definizione il decreto MIUR-MEF che stabilirà le modalità attuative di tale norma, che consentiranno alle Istituzioni AFAM di disporre delle risorse necessarie per ottenere spazi adeguati alle esigenze delle attività e degli studenti.

Con riferimento ai rapporti tra Istituti AFAM e Province e in particolare agli oneri di manutenzione e gestione delle sedi utilizzate dagli Istituti, si fa presente che questo Ministero non può assumere, allo stato dell'arte, alcun impegno relativamente al finanziamento di tali oneri.

È perlomeno dubbio, allo stato attuale ritenere che siano venuti meno gli obblighi relativi a tali oneri da parte delle Province ai sensi della legge n. 23 del 1996, tenuto anche conto che l'attuazione del processo di riforma previsto dalla legge n. 508 del 1999 non è stato ancora completato e che non è possibile affermare che sussiste una completa equiparazione tra Università e Istituzioni AFAM.

Di tale avviso è anche l'Avvocatura generale dello Stato che sul punto si è espressa rinviando al Ministero la valutazione circa l'opportunità di sollecitare una più approfondita rimediazione dell'orientamento già espresso dalla Corte di Cas-

sazione con una sentenza (n. 19287) del 2014 in base alla quale i Conservatori dovrebbero farsi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici in cui è fissata la loro sede, nell'ambito delle risorse trasferite dal MIUR.

L'ammontare delle risorse disponibili nel bilancio del Ministero per le Istituzioni AFAM non consentirebbe in alcun modo di far fronte al finanziamento dei predetti oneri. Pertanto, ove il sopraindicato chiarimento dell'attuale quadro normativo dovesse effettivamente stabilire il venir meno degli obblighi delle Pro-

vince ai sensi della legge n. 23 del 1996, un simile esito non potrebbe, allo stato, determinare alcun incremento dei trasferimenti a favore delle Istituzioni da parte del Ministero.

È, comunque, intenzione del Ministero affrontare, nell'ambito del più ampio quadro di riforma delle Istituzioni AFAM, anche questa rilevante questione. Non si può, tuttavia, sottovalutare il fatto che la soluzione concreta richiederebbe uno stanziamento aggiuntivo di rilevante dimensione rispetto alle attuali disponibilità ministeriali.

ALLEGATO 3

5-06055 Luigi Gallo: Sull'istituto « Domenico Martuscelli » di Napoli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti, al fine di sanare alcune criticità amministrativo-finanziarie che hanno caratterizzato per diverso tempo la gestione dell'Istituto « Domenico Martuscelli » di Napoli, chiedono quali iniziative intenda assumere il Ministro suggerendo interventi quali la revisione dello statuto, la nomina di un commissario, la riorganizzazione e il rinnovo delle attività al fine di istituire servizi per diverse disabilità, convenzioni, corsi di formazione per l'autosufficienza e una casa alloggio.

Si ritiene opportuno premettere che l'Istituto « Domenico Martuscelli » di Napoli, fondato nel 1873, è un Ente di diritto pubblico che, secondo lo statuto in vigore (articolo 1, commi 1 e 2), è qualificato come un « *Istituto di istruzione ed assistenza per i ciechi sottoposto alla vigilanza del M.P.I.* ».

Tuttavia, l'Istituto attualmente esercita, unicamente, un'attività limitata consistente nell'assistenza rivolta a un ridotto nucleo di anziani, ospitati in appositi alloggi all'interno dell'Istituto nonché un'attività di sostegno erogata a poche unità di giovani ipovedenti e non vedenti. Tale attività non si configura come attività di istruzione.

Pertanto, allo stato attuale, le finalità indicate all'articolo 3 dello statuto vigente dell'Istituto Martuscelli sono quasi completamente disattese.

Con riferimento al patrimonio dell'Ente, come riportato nella relazione ispettiva disposta dalla competente Direzione del MIUR e conclusasi nel maggio del 2015, si può osservare che esso è attualmente costituito da 161 unità immobiliari, oltre il complesso principale, sede dell'Istituto. Il valore stimato dell'intero

patrimonio, attualizzato all'anno 2000, ammonterebbe a circa 50 milioni di euro.

All'uopo occorre ricordare che gli organi di governo dell'Istituto, rispetto al prescritto controllo di legittimità sulle alienazioni immobiliari di competenza dell'allora Provveditorato agli Studi di Napoli, chiesero una verifica sulla fondatezza giuridica di detto controllo al Consiglio di Stato, il quale nel 1997 espresse l'avviso che l'Istituto poteva deliberare le alienazioni immobiliari senza la preventiva autorizzazione ministeriale.

Il risultato di ciò, evidenziato in altra ispezione questa volta disposta dal competente Ufficio periferico del MIUR e conclusasi nel novembre del 2010, è che, nell'arco di 23 anni, i vari Consigli di amministrazione succedutesi nel tempo hanno deliberato l'alienazione di 76 unità immobiliari.

In tal modo il patrimonio dell'Istituto è stato impoverito, piuttosto che utilizzato come fonte di reddito da reinvestire nel perseguimento dei fini sociali. Infatti, la scelta operata dai Consigli di amministrazione dell'Istituto è stata quella di tamponare le crisi di liquidità attraverso l'istituto dell'alienazione patrimoniale, senza tuttavia effettuare una pianificazione di ampio respiro finalizzata al risanamento dell'Ente.

La presunta mancata vigilanza del MIUR sulla gestione amministrativa dell'Istituto indicata nell'atto di sindacato ispettivo, che avrebbe determinato l'attuale disavanzo di amministrazione, non può che essere formalmente respinta considerando i ripetuti pareri non favorevoli sui conti consuntivi e sui bilanci di previsione, le due citate ispezioni disposte nel giro di

cinque anni e nonostante la suddetta significativa circostanza che per circa un ventennio ha esautorato, dal controllo di legittimità sulle alienazioni immobiliari, gli Uffici preposti.

Con riguardo alla considerazione espressa dagli Onorevoli interroganti, basata anche su alcuni articoli di giornali, secondo la quale sarebbe inverosimile la coesistenza degli iperbolici disavanzi di amministrazione e di cassa (rispettivamente pari a euro 6.996.000 ed euro 262.207,20) e il consistente ammontare del patrimonio immobiliare stimato (circa 50 milioni di euro), occorre notare che i predetti risultati gestionali originano solo assai marginalmente dalla contrazione dei contributi pubblici e privati.

Infatti, la loro vera genesi è da rinvenirsi soprattutto nella significativa spesa per stipendi a favore di 43 dipendenti (dato al 1° maggio 2015 mentre nel 2006 si è registrata la punta massima con 61 dipendenti). I medesimi dipendenti, oltretutto, non sono posti in condizione di essere pienamente produttivi attesa l'attuale esiguità dell'attività dell'Istituto.

In merito alla soluzione dell'azzeramento del disavanzo, individuata dagli Onorevoli interroganti, attraverso ulteriori alienazioni immobiliari occorre subito precisare che essa non sembra di facile percorribilità.

Infatti, la disponibilità patrimoniale non può *sic et simpliciter* essere posta a copertura dei cospicui disavanzi senza considerare il necessario rispetto delle rigorose e complesse procedure di alienazione dei beni pubblici ed un attento ed articolato esame dei vincoli di destinazione dei lasciti dei beni costituenti il patrimonio stesso, i quali dispongono che essi siano

utilizzati per il buon funzionamento dell'Istituto secondo la meritevole e caritatevole missione sociale di assistenza di persone cieche o ipovedenti.

Inoltre, sempre in merito all'alienazione dei beni, è utile considerare il differente ruolo di *governance* ricoperto dal Consiglio di amministrazione, al quale sono rimesse tutte le scelte politiche e di gestione dell'Ente, rispetto a quello di vigilanza affidato invece al competente Ufficio periferico del MIUR.

Ciononostante, si evidenzia che il competente Ufficio periferico del MIUR ha sempre svolto un ruolo propositivo nell'avanzare più volte soluzioni, trasmesse a tutti gli organi competenti, individuate in una serie di iniziative urgenti ed indifferibili, che si possono riassumere come di seguito:

ridimensionare la pianta organica la quale deve essere calibrata sulle esigenze dell'utenza e sulle reali capacità finanziarie dell'Ente;

rinegoziare con gli Enti Locali gli importi delle rette attualmente riconosciute per i giovani ancora assistiti nella struttura;

adottare un sistema contabile rispettoso dei principi dettati dalla Ragioneria Generale dello Stato con il « Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità degli Enti Pubblici non Economici » di cui alla legge n. 70 del 1975.

Infine, si rende noto che è stato chiesto al Dipartimento della Funzione pubblica il competente parere in ordine all'applicabilità ai dipendenti dell'Istituto Martuscelli della c.d. « mobilità » di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001.

ALLEGATO 4

5-06601 Di Benedetto: Sul corso-concorso per dirigenti scolastici svoltosi nella regione siciliana.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione cui si risponde fa innanzitutto riferimento alla situazione di quei soggetti che, ad oggi, abbiano un ricorso ancora pendente relativo alla procedura concorsuale per dirigenti scolastici indetta con il decreto direttoriale del 13 luglio 2011.

L'atto parlamentare ipotizza una presunta disparità di trattamento fra i partecipanti al citato concorso i quali – pur non avendo ancora avuto una sentenza definitiva all'esito del contenzioso relativo al mancato superamento delle prove concorsuali – non sono individuati dalla legge n. 107 del 2015 quali destinatari della procedura di cui all'articolo 1, comma 87, della medesima legge, ed i partecipanti ai diversi concorsi precedentemente banditi con decreto direttoriale del 22 novembre 2004 e con decreto ministeriale del 3 ottobre 2006.

Al riguardo, si osserva che i commi da 87 a 91 dell'articolo 1 della succitata legge n. 107 hanno inteso risolvere in maniera uniforme a livello nazionale specifiche situazioni legate a precedenti procedure concorsuali, tuttora irrisolte.

Le suddette norme si caratterizzano per la specialità e la precisa delimitazione temporale dell'intervento legislativo, nonché per l'individuazione del novero dei soggetti che ne possono beneficiare, al fine di soddisfare concrete esigenze di regolarizzare talune situazioni in cui si era verificato l'annullamento dell'intera procedura concorsuale ovvero la sussistenza di contenziosi risalenti da lungo tempo e non ancora conclusi.

A tal proposito si ritiene opportuno precisare che gli orientamenti politici ed

amministrativi in tal senso si protraevano già da diverso tempo e così anche le iniziative intese a sanare e porre fine all'ingente numero di posizioni di contenzioso pendente. Infatti, le stesse categorie di destinatari della previsione di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 107 del 2015 erano già state individuate dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 58 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 87 del 2014, quali beneficiarie di una riserva di posti nell'ambito della prima tornata del nuovo corso – concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici da bandire ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013.

Nello specifico, come anche rilevato dagli On.li interroganti, la previsione di cui al comma 88, lettera a), della citata legge n. 107 è volta a definire le situazioni di quei soggetti, già vincitori o utilmente collocati nelle graduatorie del concorso del 2011 di Lombardia e Toscana – alcuni dei quali addirittura già nominati nei ruoli da diversi anni – che, a seguito di annullamento in sede giurisdizionale e conseguente rinnovazione della procedura, sono stati rivalutati con esito negativo.

Si tratta, pertanto, di situazioni giuridiche soggettive determinate e differenziate rispetto alla generalità dei ricorrenti avverso il concorso del 2011 i quali, semplicemente, non hanno superato una o più fasi della procedura concorsuale.

La previsione di cui alla lettera b) del medesimo comma 88 è volta, invece, a dirimere un numero limitato di conten-

ziosi che, sebbene risalenti al 2004 e 2006, non hanno trovato definizione in sede giurisdizionale.

Per esigenze di economicità dell'azione amministrativa, la disposizione in questione ha quindi inteso risolvere a livello normativo quei casi di vecchia data rimasti ad oggi insoluti, a differenza del resto del contenzioso relativo alle procedure del 2004 e del 2006 ormai definito da tempo.

Per quanto sopra, dunque, non è riscontrabile una disparità di trattamento tra i ricorsisti del 2011 e i soggetti di cui alla lettera *b*) del comma 88: mentre nel primo caso, infatti, la pendenza di un ricorso relativo al concorso del 2011 è un evento naturale connesso alla normale durata dei procedimenti giurisdizionali, nel secondo, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso, la mancanza, per le più svariate ragioni non prevedibili dall'Amministrazione, di una sentenza definitiva nei confronti di determinati soggetti è ipotesi del tutto eccezionale ed è sintomo di una evidente difficoltà di concludere il relativo contenzioso.

A ciò si aggiunga che le varie categorie di soggetti ricorrenti non ricadono in situazioni analoghe o assimilabili, attesa la diversità intrinseca tra il sistema di reclutamento a posti di dirigente scolastico del 2011, delineato dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, e quello precedente che ha portato all'emanazione dei concorsi del 2004 e del 2006.

Con riferimento all'altra questione relativa ad una presunta gestione inefficiente del corso-concorso per dirigenti scolastici nella regione Sicilia, in contrasto con i principi di trasparenza, efficienza e buon andamento della pubblica amministra-

zione, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha fornito i seguenti chiarimenti.

In ossequio ai principi di trasparenza è stato compilato l'elenco degli ammessi alla procedura di cui al decreto ministeriale n. 499 del 2015, sulla base dei dati relativi ai ricorsi pendenti risultanti al citato Ufficio, dandone regolare avviso di avvio della procedura anche con l'indicazione dei numeri telefonici dei funzionari competenti. Successivamente, l'USR ha provveduto a pubblicare l'elenco degli ammessi al corso specificando che coloro che non vi fossero inclusi e ritenessero di avere i prescritti requisiti, potevano produrre una apposita richiesta corredata da idonea documentazione. Con appositi avvisi l'USR ha, quindi, pubblicato sia la data di avvio del corso, con la specificazione della sede dove lo stesso si teneva, sia l'elenco definitivo degli ammessi al corso stesso.

La rilevazione delle presenze al corso di formazione, sempre secondo quanto riferito dall'USR, « è avvenuta sempre in modo regolare » e i fogli frequenza « sono stati regolarmente ritirati dagli addetti alla rilevazione delle presenze » e conservati giornalmente in un armadio blindato presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Il citato Ufficio scolastico regionale ha rappresentato, inoltre, che tutti i soggetti inclusi nell'elenco dei vincitori hanno un ricorso giurisdizionale o al Presidente della Repubblica pendente nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi del 2004 e del 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge n. 202 del 2010, e che molti di essi hanno prodotto certificazione delle varie cancellerie e, comunque, l'Ufficio ha accertato il possesso dei requisiti con tutti i mezzi di cui dispone.

ALLEGATO 5

7-00814 Ghizzoni, 7-00835 Pannarale e 7-00836 Vacca: Sul diritto allo studio universitario connesso al nuovo metodo di calcolo dell'ISEE.**RISOLUZIONE APPROVATA**

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

premessi che:

dal primo gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova normativa per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; in particolare, sulla base dell'articolo 8, sono entrate in vigore le nuove norme per il calcolo dell'ISEE degli studenti universitari relativamente alle prestazioni del diritto allo studio universitario erogate dalle aziende regionali e dalle università a partire dall'anno accademico 2015/2016;

il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto n. 486 del 14 luglio 2015, ha aggiornato per l'anno accademico 2015/2016 i limiti dell'ISEE e dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) entro cui ciascuna regione deve fissare la soglia massima di ISEE e di ISPE per l'accesso alle prestazioni del diritto allo studio universitario, ma l'aggiornamento è stato operato esclusivamente sulla base della variazione annuale dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

di conseguenza le nuove modalità di calcolo dell'ISEE e dell'ISPE, pur avendo positivamente permesso di valutare con maggiore precisione il reale livello di benessere delle famiglie, hanno però provocato, a parità di condizioni economiche delle famiglie, un innalzamento dei valori dei loro indicatori ISEE e/o ISPE, col

risultato che, per superamento della soglia massima di uno o di entrambi gli indicatori, una quota non trascurabile di studenti nuovi o già beneficiari di borsa di studio non l'hanno ottenuta o mantenuta;

del resto, quanto alle tematiche del sostegno alle disabilità, si prende atto della sentenza del TAR Lazio (poi confermata dal Consiglio di Stato), che ha annullato l'articolo 4, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

per quanto riguarda l'ISPE, esso è stato introdotto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 – sulla base dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 – come modalità integrativa di selezione rispetto all'ISEE per gli studenti universitari; questa modalità integrativa di selezione è stata successivamente ribadita dall'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del medesimo decreto legislativo;

quest'ultimo decreto non è stato però mai emanato e, nel frattempo, l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2013 ha abrogato il decreto legislativo n. 109 del 1998 e ha chiarito e rafforzato la presenza dell'ISPE all'interno dell'ISEE;

considerato che:

l'articolo 1, comma 254, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) ha disposto di aumentare il fondo integrativo statale per la conces-

sione delle borse di studio del diritto allo studio universitario di euro 54.750.000 per il 2016 e di euro 4.750.000 a decorrere dal 2017;

l'accesso alle prestazioni del diritto allo studio universitario presenta attualmente una grande varietà di norme, di procedure e di scadenze nelle differenti regioni, col risultato di porre spesso in difficoltà gli studenti neo-immatricolati alle prese con informazioni carenti e con regole molto differenziate,

impegna il Governo:

a raccogliere quanto prima dalle regioni i dati definitivi relativi alle prestazioni del diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2015/2016 e dalle università quelli relativi alle prestazioni di loro competenza ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

a predisporre, sull'esempio di altri paesi europei, un unico portale informatico nazionale di accesso al diritto allo studio universitario tramite il quale ogni studente possa ricevere tutte le informazioni necessarie e procedere in modo informato a presentare la propria domanda di borsa di studio nella sede prescelta, col risultato aggiuntivo di poter disporre tempestivamente e organicamente, sia a livello regionale che nazionale, di tutti i dati relativi;

a proseguire, tramite tavoli di lavoro già istituiti o da istituire, l'approfondimento delle complesse problematiche del diritto allo studio universitario, onde intervenire in modo efficace per migliorare il sistema di diritto allo studio universitario, che purtroppo vede l'Italia in ritardo rispetto ai maggiori Paesi europei;

ad emanare quanto prima il decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012, già in ritardo di tre anni, destinato a stabilire i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale per le borse di studio, nonché l'importo della borsa di studio e i requisiti

di eleggibilità per ottenerla, al fine di dare completa attuazione alla riforma del diritto allo studio universitario stabilita dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240;

ad accelerare altresì le procedure per l'attivazione dell'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 68 del 2012;

nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012:

a) a valutare l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di ridurre la valutazione della situazione economica delle famiglie per l'accesso alle prestazioni di diritto allo studio universitario al solo indicatore ISEE, non utilizzando più l'ISPE (peraltro già ricompreso all'interno dell'ISEE) che era un indicatore integrativo rispetto all'ISEE sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, poi abrogato dall'articolo 1, comma 15, del decreto legislativo n. 159 del 2013;

b) a fissare quanto prima – ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2012 e dell'articolo 5, commi 9 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 – i valori monetari entro cui le regioni devono stabilire il limite massimo di ISEE ed eventualmente di ISPE per l'accesso alle prestazioni del diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2016/2017, tenendo conto delle analisi tecniche condotte negli ultimi mesi e delle proposte provenienti sia dalle regioni, sia dal Consiglio nazionale degli studenti universitari, al fine di poter estendere nel 2016/2017 la platea dei beneficiari e contrastare altresì le esclusioni intervenute nel 2015/2016;

c) a valutare l'opportunità di procedere gradualmente ad una ripartizione del fondo integrativo statale per le borse di studio effettuata sulla base del fabbisogno delle regioni, come disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012; a tal fine siano

individuati criteri omogenei per la definizione della platea degli idonei beneficiari;

a rivedere la normativa dell'ISEE per verificare l'opportunità di disporre l'esclusione delle borse del diritto allo studio universitario e dei corrispettivi per le attività a tempo parziale svolte dagli studenti universitari ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 68 del 2012 dal calcolo dei redditi delle loro famiglie ai fini della determinazione dell'ISEE o, quantomeno, ad autorizzare i Centri di assistenza fiscale e l'INPS a detrarre automaticamente tali somme dal computo dei redditi nelle dichiarazioni ISEE specificamente destinate all'accesso alle prestazioni del diritto allo studio universitario ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 159 del 2013;

altresì, tenuto conto della sentenza del TAR Lazio sopra richiamata, ad esplicitare normativamente lo scorporo dell'ISEE dell'assegno di disabilità percepito dal nucleo familiare, nel caso di studenti disabili o appartenenti ad un nucleo fami-

liare in cui uno o più membri percepiscano tale assegno;

a rivedere la normativa dell'ISEE per verificare la possibilità, esclusivamente nel caso delle prestazioni del diritto allo studio universitario, di pesare in modo differente nell'ISEE familiare i redditi dei fratelli e delle sorelle degli studenti e per riconsiderare le condizioni affinché uno studente universitario coniugato o con figli a carico possa formare ai fini ISEE un nucleo familiare autonomo senza dover invece appartenere a quello di origine;

a prevedere interventi compensativi per gli studenti che siano rimasti esclusi dai benefici nell'anno accademico 2015/2016 sebbene non avessero modificato le condizioni economiche delle famiglie;

a rendere stabile, a decorrere dal 2017, un incremento di almeno 50 milioni di euro del fondo integrativo statale per le borse di studio, al fine di mantenere e, se possibile, aumentare lo stanziamento disponibile nel bilancio statale del 2016.

(8-00175) Ghizzoni, Pannarale, Vacca, Palmieri.